



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF121

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 21

OGGETTO	QUADRO RW IN UNICO PF 2017 – DISCIPLINA
RIFERIMENTI	ART. DA 4 A 6 DL 167/90; PROVV 02/03/2018 - CM 12/2016; CM 38/2013 E CM 10/2015
CIRCOLARE DEL	03/06/2018

Sintesi: in relazione alla compilazione del quadro RW nel mod. Redditi 2018 si rileva che quest'anno:

- è stato aggiornato il concetto di titolare effettivo ai sensi del D.lgs. 90/2017
- in relazione agli immobili non oggetto di variazioni nell'anno 2017 vige l'esonero da indicazione ai fini del monitoraggio (il loro importo va tuttavia indicato nella sezione destinata al calcolo dell'IVIE); nel caso di variazione anche per un solo immobile, tornerà l'obbligo di indicazione di tutti gli immobili esteri
- i tassi di cambio per gli investimenti al 31/12/2017 che vanno indicati al "valore di mercato" espressi in valuta estera è stato approvato con Provv. 2/03/2018, relativo al mese di dicembre
- il possesso di criptovalute (bitcoin o altro) va monitorato nel quadro RW applicando il tasso di cambio all'1/01 rilevato sul sito dove la "moneta" risulta scambiata in prevalenza.

Il quadro RW assolve la **duplice funzione** di:

- 1) **monitoraggio fiscale** degli **investimenti all'estero** (righe da RW1 a RW5 del mod Redditi PF):
  - sia quali **investimenti patrimoniali** (immobili, imbarcazioni, gioielli, ecc.)
  - che quali attività finanziarie (partecipazioni, titoli, ecc.)
- 2) di **assolvimento di IVIE ed IVAFE** sugli investimenti esteri (righe RW6 e RW7 del mod Redditi PF).

I due obblighi dichiarativi risultano **autonomi tra di loro**, con applicazione di sanzioni differenziate.



Esempi: in caso di C/C detenuto all'estero è corretto:

- non compilare il rigo RW1 se il C/C non ha mai avuto un saldo > € 15.000, per il quale va pagata l'IVAFA di € 34 (RW6) in quanto avente consistenza media > € 5.000
- non compilare il rigo RW6 (non va pagata IVAFA) se il C/C ha 1 consistenza media < € 5.000 pur compilando il rigo RW1 in quanto il C/C ha avuto anche in un solo giorno un saldo > 15.000.

Chiarimenti recenti: tra gli aspetti più rilevanti da considerare si citano:

**a) alcune interpretazioni dell'Agenzia Entrate:**

- la **CM 12/2017** ha fornito chiarimenti in relazione
  - all'indicazione di una **"relazione bancaria"** (cod. 20) e relativi profili sanzionatori
  - alla compilazione in presenza di **"soggetti delegati"**
- la **RM 77/2016** ha chiarito il tasso di cambio da utilizzare in presenza di investimenti espressi in valuta diversa dall'euro

**b) alcune modifiche normative:**

- è stato aggiornato l'elenco dei paesi (DM 4/09/96) per i quali opera il principio del **"look through"**
- in caso di indicazione di un **immobile in precedenti periodi**, può esserne **omesso il riporto nei periodi successivi** se lo stesso **non ha subito "variazioni"** (art. 7-quater c. 23 DL 193/2016)
- la **casella 18** deve indicare la **natura del reddito** ritraibile dall'investimento estero.

**NEW**

**NOVITA' –** nelle istruzioni viene precisato che:

- in caso di **variazioni intervenute anche per un solo immobile**
- il quadro va compilato con l'**indicazione di tutti gli immobili situati all'estero**, compresi quelli non variati.

## MONITORAGGIO FISCALE A QUADRO RW

### SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI

Sono obbligati alla presentazione del quadro RW:

- **persone fisiche**; enti non commerciali; società semplici ed equiparate (es.: studi associati)
- **fiscalmente residenti in Italia**, anche se cittadini stranieri e se titolari di partita Iva per le operazioni realizzate nell'esercizio dell'attività (indipendentemente dal tipo di contabilità adottata).



**ATTENZIONE:** l'indicazione degli investimenti detenuti all'estero nel 2017 è dovuta anche laddove il contribuente, **nel corso del periodo d'imposta, abbia totalmente disinvestito** (il "valore finale" è costituito dal valore dell'investimento al momento del disinvestimento).

### ESONERI SOGGETTIVI

Sono esonerati dalla compilazione del quadro RW i seguenti soggetti:

#### A) diversi dalle persone fisiche:

- **società** (di persone e capitali) commerciali ed enti commerciali
- società di fatto "*ad eccezione delle società semplici*"
- **enti pubblici** e soggetti equiparati (art. 74 c. 1 TUIR)



**N.B.:** sono inclusi gli investimenti esteri dell'imprenditore individuale inseriti nell'attività di impresa.

#### B) alcune particolari persone fisiche: sono esclusi per le attività estere (CM 38/2013):

**DIPLOMATICI O DIPENDENTI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**  
(ONU, NATO, UE, OCSE – CM 38/2013 -; la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege o in base ad accordi internazionali)

- in qualsiasi paese estero si trovino gli investimenti (**esonero totale**)
- **esteso al coniuge** (se non esercita una propria attività lavorativa) ed ai figli a carico

**FRONTALIERI:**  
(soggetti residenti in Italia che prestano la loro **attività in via continuativa all'estero in zone di frontiera/paesi limitrofi**)

- limitatamente alle attività finanziarie e patrimoniali detenute nello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa (**esonero limitato**)

**per i soli periodi d'imposta in cui lavorano all'estero**

**Condizione:** in entrambi i casi, l'esonero si applica se la condizione di lavoratore all'estero sia stata realizzata per un numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell'arco dell'anno, anche non continuativi.

**Esempio1:** lavoratore residente a Como si è recato a lavorare quotidianamente in Svizzera da marzo a luglio 2017: non avendo trascorso più di 183 gg in Svizzera:

- pur non dovendo dichiarare il reddito percepito in Svizzera (in applicazione della convenzione bilaterale)
- sarà comunque obbligato a dichiarare il C/C aperto in Svizzera (anche se cessato col rientro in Italia).

**Esempio2:** nell'esempio precedente, si ponga ora che il dipendente lavori in Svizzera da anni, ma cessi il rapporto a luglio 2017:

- fino al 2016 il contribuente non è stato obbligato a dichiarare il C/C (ma solo ad assolvere l'Ivafe)
- dal 2017 si imporrà l'obbligo di monitoraggio del C/C a quadro RW.

**REDDITO E IVIE/IVAFE:** rimane fermo l'obbligo (anche se esonerati da monitoraggio a quadro RW):

- di dichiarare i redditi derivanti dagli investimenti esteri
- di assolvere l'IVIE/IVAFE sugli investimenti all'estero (CM 28/2012).

**Mini-voluntary:** per tali soggetti è ammessa la regolarizzazione delle violazioni pregresse (v. RF 116/2018)

**ESONERI OGGETTIVI – AFFIDAMENTO A INTERMEDIARI FINANZIARI**

Il quadro RW **non va compilato nelle seguenti ipotesi** (CM 38/2013):

**A) ESCLUSIONE GENERALIZZATA – INTERVENTO DI UN INTERMEDIARIO RESIDENTE**

(cd. canalizzazione):

1)	<b>attività finanziarie/patrimoniali affidate in gestione/amministrazione</b> ad intermediari finanziari residenti (Banche, SIM, società fiduciarie, ecc.)
2)	<b>contratti produttivi di redditi di natura finanziaria</b> conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti (quali controparti o quali mandatarî di una delle controparti)
3)	<b>attività finanziarie/patrimoniali i cui redditi siano riscossi</b> tramite intervento degli intermediari

a condizione che i **relativi redditi** (di natura finanziaria e/o patrimoniale) **vengano da questi assoggettati a tassazione** mediante l'applicazione (RM 15/2011):

- dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito (D.lgs. 461/97)
- delle imposte sostitutive/ritenute a titolo d'imposta o d'acconto in base delle ordinarie disposizioni (es: la banca italiana applica la ritenuta sui dividendi/interessi incassati, da accreditare su C/C in Italia).



**Nota:** il concetto si applica anche ai contratti di assicurazione sulla vita (o di capitalizzazione) stipulati con Compagnie estere (RM 394/02 e CM 45/2010); il contratto va concluso tramite intermediario italiano cui va conferito l'incarico di regolare tutti i flussi dell'investimento (sia i premi che i disinvestimenti).



**Attività infruttifere:** anche in questo caso, in mancanza dell'affidamento ad un intermediario residente, tali attività vanno indicate nell'RW, evidenziando che non hanno prodotto redditi nell'anno o che sono infruttifere tramite la barratura dell'apposita casella.

**B) ESCLUSIONE SPECIFICHE**

Non sono oggetto di monitoraggio fiscale:

- **IMMOBILE NON VARIATO:** dal periodo 2016, in caso di indicazione dell'immobile a quadro RW di periodi precedenti di un immobile:
  - l'indicazione **non va obbligatoriamente ripetuta nei periodi di imposta successivi** laddove tutti gli immobili **non abbiano subito “variazioni”** in corso d'anno (**NEW - torna l'obbligo di indicare tutti gli immobili** laddove sia **variato il possesso anche di un solo immobile**)
  - permanendo l'obbligo di indicazione in dichiarazione dei versamenti relativi all'IVIE.
- **PREVIDENZA OBBLIGATORIA:** non sono soggette a monitoraggio le somme versate a forme di previdenza complementare estere **obbligatorie**:
  - **per previsione di legge**, organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero (es: non solo il “1°” ma anche il “2° pilastro svizzero”, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria, seppure quest'ultima sia complementare – CM 45/2010)
  - per effetto di **contratti collettivi nazionali** (e non derivanti da accordi individuali)
- **BENI RIMPATRIATI:** sono parimenti esclusi i beni (di natura finanziaria/patrimoniale) che al 31/12 risultano essere stati **rimpatriati** (anche nell'ambito della voluntary disclosure o precedenti scudi fiscali):
  - sia “fisicamente”: le attività sono detenute in Italia, anche se non amministrate da un intermediario residente (es: sono detenute in Italia in una cassetta di sicurezza in Italia)
  - che “giuridicamente”: le attività sono oggetto di **deposito custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente** (possono risultare fisicamente all'estero, ma sui relativi redditi l'intermediario residente applica le imposte/ritenute di cui al paragrafo precedente; si tratta dell'unica modalità ammessa per i beni immobili).

### SOGLIA PER DEPOSITI E C/C BANCARI

Una ulteriore causa oggettiva di esclusione da monitoraggio riguarda i depositi e C/C bancari.

Dal 2015 la soglia di riferimento per individuare **l'esonero dal monitoraggio** fiscale (non dall'Ivafe) di **depositi e C/C bancari** detenuti all'estero:

- è stata **aumentata a € 15.000** (art. 2 L. 186/2014).
- a prescindere dal Paese (black list o meno) dove sono detenute tali attività

Dunque, in caso di deposito o C/C bancario costituito all'estero, la compilazione de:

- **1° sezione del quadro RW**: diviene **facoltativa** se il saldo è **sempre stato ≤ € 15.000** (è sufficiente lo sconfinò anche per 1 solo giorno per renderne obbligatoria l'indicazione a RW)
- **Sezione IVAFE**: rimane, al contrario, collegata alla **"giacenza media"** (v. par. succ.).



**PIU' C/C**: il riferimento al valore "complessivo" fa ritenere che l'ammontare vada individuato:


- in relazione alla **somma dei saldi giornalieri di tutti i C/C depositi detenuti all'estero** (non in relazione al singolo C/C o deposito; il concetto è analogo per l'Ivafe, ma solo nel caso di conti detenuti presso il medesimo intermediario finanziario – v. oltre)
- anche nel caso di conti cointestati (per l'Ivafe, al contrario, il limite va suddiviso per contitolare).

### QUADRO RW PER C/C BANCARI DETENUTI ALL'ESTERO

Valore max giornaliero di tutti i C/C presso qualsiasi banca (anche in comproprietà)	Giacenza media annuale di tutti i C/C presso la stessa banca (pro quota se in comproprietà)	Monitoraggio (rigo RW1)	IVA FE (rigo RW6)
≤ € 15.000	≤ € 5.000	NO	
> € 15.000	≤ € 5.000	SI (*)	NO
> € 15.000	> € 5.000	SI	
≤ € 15.000	> € 5.000	NO (**)	SI

(\*) Va barrata la **casella 20** "Solo monitoraggio", in quanto non è dovuta l'IVA FE.

(\*\*) Il rigo RW1 va compilato, ma solo per calcolare l'Ivafe (se omesso non vi è sanzione per il monitoraggio).



### MODALITA' PARTICOLARI DI EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO

In alcuni casi il monitoraggio va effettuato tenendo conto di alcune particolarità, come nel caso:

- del titolare effettivo ed il possibile monitoraggio col criterio cd. "look through"
- dossier titoli: dove l'Agenzia ha concesso una particolare modalità "cumulativa" di esposizione dei dati.

## LA FIGURA DEL TITOLARE EFFETTIVO

L'obbligo di indicazione a quadro RW degli investimenti è applicabile:

- sia in capo ai possessori **“formali”** delle stesse (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia)
- ma anche ai cd. **“titolari effettivi”** e cioè ai soggetti che li detengono per il **tramite di società ed altre entità giuridiche** nei casi in cui ne risultino i **“titolari effettivi”**.

NEW

**NEW** - Il concetto di titolare effettivo è mutuato da quello previsto dalla disciplina antiriciclaggio, D.lgs. 231/2007, come **modificato dal D.Lgs. 90/2017**).


a)	<b>Persone fisiche</b>	- la persona fisica nell'interesse della quale, in ultima istanza, l'investimento è effettuato
b)	<b>Soggetti diversi da persone fisiche</b>	- la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo
1)	<b>Società di capitali</b>	<p><b>STEP 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costituisce indicazione di <b>proprietà diretta</b> la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;</li> <li>- costituisce indicazione di <b>proprietà indiretta</b> la titolarità di una percentuale di partecipazioni &gt; 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate/fiduciarie o per interposta persona (es: familiari ex art. 5 Tuir – CM 38/2013).</li> </ul> <p><b>STEP 2:</b> ove tali criteri non permettano di individuare il titolare effettivo in maniera univoca, questo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;</li> <li>b) del controllo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;</li> <li>c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.</li> </ul> <p><b>STEP 3:</b> qualora l'applicazione dei criteri precedentemente indicati non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la <b>persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società</b></p>
2)	<b>Fondazioni/trust che amministrano e distribuisc. fondi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fondatori, ove in vita</li> <li>- beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili</li> <li>- titolari di funzioni di direzione e amministrazione</li> </ul>

## PARTECIPAZIONI ESTERE

Nel caso di possesso di partecipazioni, le modalità di esposizione sono diverse a seconda che la società sia **residente o meno in un paese “collaborativo”** (ex DM 23/03/2017).

PARTECIPAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO – INDICAZIONI A QUADRO RW	
<b>Società residente in paese “collaborativo”</b>	<b>Società residente in paese “non collaborativo”</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- valore della partecipazione nella società estera</li> <li>- la percentuale di partecipazione</li> <li>- nonché il codice identificativo della società estera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società;</li> <li>- la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.</li> </ul>
<p>Se il contribuente è titolare effettivo di attività estere per il tramite di <b>entità giuridiche, diverse dalle società</b>, quali <b>fondazioni e trust</b>, il contribuente <b>dichiara il valore degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate</b>, nonché la <b>percentuale di patrimonio nell'entità stessa</b>; rilevano sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono costituiti.</p>	





### RAPPORTO FINANZIARIO UNITARIO (DOSSIER TITOLI)

La CM 12/2016 ha introdotto una notevole semplificazione nel caso di **detenzione di più titoli** (es: più azioni e/o obbligazioni diverse; azioni e obbligazioni; ecc.).

Infatti, in tal caso:

- ➔ in presenza di un cd. **"dossier titoli"** (cioè di un **unico "rapporto finanziario"** di deposito dei titoli, a nulla rilevando se amministrati dall'intermediario finanziario estero o meno)
- ➔ è ammesso compilare il quadro RW **considerando il "rapporto finanziario nel suo complesso"** (cioè come se si possedesse un unico titolo, in luogo di un dossier titoli):
  - limitandosi a riportare il **valore iniziale/finale del dossier titoli** indipendentemente dalle singole variazioni intervenute riferite sia alle dismissioni che ai successivi reinvestimenti (ma non dovute a nuovi apporti di capitale)
  - il luogo di riportare il valore iniziale/finale di ciascun titolo.




**APPOSITO PROSPETTO:** è comunque richiesta la conservazione di un **apposito prospetto** in cui:

- **vanno riportati i dati delle singole attività** finanziarie con le loro movimentazioni (in generale costituito da un prospetto rilasciato dall'intermediario finanziario)
- valorizzate in conformità ai criteri previsti per il quadro RW (criterio lifo, ecc. – v. CM 38/2013).



**Nota:** si noti che l'assenza di un dossier titoli dovrebbe configurarsi solo nel (raro) caso in cui i titoli siano detenuti in proprio (es: presso una cassetta di sicurezza o altro luogo), mentre:

- il rapporto di "deposito titoli" si configura anche nel caso in cui il contribuente operi in borsa direttamente on-line (appoggiandosi ad un intermediario finanziario estero)
- nel caso di 2 (o più) dossier titoli (presso intermediari finanziari diversi o meno), entrambi i dossier titoli dovranno essere trattati come due titoli distinti.



**APPORTI DI CAPITALE:** se la **variazione** nella composizione del rapporto finanziario interviene a seguito:

- di un apporto di capitale (es.: versamento in contanti, conferimento titoli da altra banca, ecc.)
- e non dal reinvestimento di quanto precedentemente di investito nel medesimo dossier titoli

sorge un “*nuovo adempimento dichiarativo*” che comporta la compilazione:

- a) **di 2 distinti righi** del quadro RW, in cui indicare:
  - momento antecedente apporto: il valore iniziale e finale di detenzione del dossier titoli
  - momento successivo l'apporto: il valore iniziale e finale di detenzione del dossier titoli
- b) **utilizzando il codice 20** “*Altre attività estere di natura finanziaria*”.


## POSSESSO DEGLI INVESTIMENTI

I soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW sono coloro che detengono gli investimenti:

- ➔ a titolo di **proprietà/comproprietà, di altro diritto reale** (in caso di usufrutto e nuda proprietà, o di comproprietari, entrambi i soggetti sono tenuti alla compilazione ed all'assolvimento di Ivie/Ivafe)
- ➔ o quale **mera “detenzione”** di beni di terzi sui quali se ne abbia la **disponibilità** (es.: delega ad operare su un C/C; in tal caso scatta il solo obbligo di monitoraggio, non anche di versamento)
- ➔ **anche tramite interposta persona** (es.: società fiduciaria; interposizione fittizia di terzi, ecc.)

a prescindere:

- dalla **modalità con cui si sono formati** i capitali all'estero (es.: vanno indicate anche le attività finanziarie o patrimoniali ricevute per donazione o successione)
- se **produttivi di reddito** o meno (così come il fatto che non vi sia mai stata una evasione fiscale)



## CONVERSIONE DEGLI INVESTIMENTI ESPRESSI IN VALUTA

Ai fini della compilazione del quadro RW

- ➔ alla discrasia tra le disposizioni dell'art. 4 c. 4 DL 167/90 (che prevede una conversione “annuale”) ed il Prov. 18/12/2013 (attuativo dell'art. 4 citato), che prevede l'adozione di “cambi medi mensili”
- ➔ è intervenuta la **RM 77/2016**, la quale ha chiarito che nel caso in cui si utilizzi:

CRITERIO	TASSO DI CAMBIO
<b>COSTO DI ACQUISTO</b>	va applicato: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ il <b>cambio medio</b> relativo al <b>mese di acquisto</b></li><li>▪ tale valore <b>non va aggiornato negli anni successivi</b></li></ul>
<b>VALORE DI MERCATO</b>	va applicato: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ il <b>cambio medio</b> del <b>mese in cui viene determinato il valore di mercato</b> (31/12 o termine del periodo di detenzione dell'investimento)</li><li>▪ tale valore di mercato <b>va aggiornato negli anni successivi</b></li></ul>

## CRITERI DIVERSI

In relazione alle situazioni non affrontate dall'Agenzia delle Entrate si ritiene dover dare la seguente impostazione:

- **del valore catastale** o del **valore dichiarato** in atto degli immobili: non sono oggetto di aggiornamento (in quanto criteri assimilabili ad un “costo di acquisto”, non ad un “valore di mercato”)
- **del valore di quotazione**: si ritiene vada aggiornato al tasso di cambio al termine del periodo di detenzione dell'investimento.

**VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI A QUADRO RW**

PAESE DOV'E' SITO IL BENE	MODALITA' DI ACQUISIZIONE	CRITERI ALTERNATIVI IN ORDINE GERARCHICO DI APPLICAZIONE			
		1° - VALORE CATAST.	2° - VALORE DICHIARATO	3° - COSTO STORICO	4° - VALORE NORMALE
		NON AGGIORNATI ANNUALMENTE			
PAESI UE/SEE (Norvegia e Islanda)	A TITOLO ONEROSO	VALORE "CATASTALE" come determinato (ed eventualmente rivalutato) nel Paese estero		COSTO D'ACQUISTO risultante dall'atto d'acquisto o "dai contratti"	VALORE DI MERCATO rilevabile al 31/12 nel Paese estero
	SUCCESSIONE / DONAZIONE		VAL. DICHIARATO in Dich. di success. o nell'atto registrato	COSTO D'ACQUISTO del decuius o del donante	
PAESI EXTRAUE ed EXTRASEE (incl. Svizzera)	A TITOLO ONEROSO			COSTO D'ACQUISTO risultante dall'atto d'acquisto o "dai contratti"	
	SUCCESSIONE / DONAZIONE		VAL. DICHIARATO in Dich. di success. o nell'atto registrato	COSTO D'ACQUISTO del decuius o del donante	

**Note - Valore catastale:** per alcuni paesi UE:

- non esiste un "valore catastale" ma una "rendita catastale" (Francia, Belgio, Irlanda e Malta); in tal caso è applicabile il minor valore tra quello determinato con il "coefficiente IMU" 160 ed il costo di acquisto
- esiste un "valore catastale", ma non è di fatto applicabile (es: Germania e Austria).

**IIVAFE - VALORIZZAZIONE A QUADRO RW**

ATTIVITA FINANZIARIE	VALORE AI FINI		
	BASE IMP. PER L'IIVAFE	MONITORAGGIO	AGG. Annual.
<b>C/C E DEPOSITI</b> costituiti all'estero (indipendentemente dalle modalità di alimentazione: accredito stipendi/pensione o compensi, ecc.)	In paesi UE In paesi extraUE	€. 34,20 (se consistenza media è > €. 5.000)	NO
<b>PARTECIPAZIONI</b> al capitale o al patrimonio (azioni o quote) di soggetti residenti o non residenti	ESCLUSE	capitale sociale	NO
<b>OBBLIGAZIONI</b> italiane o estere e titoli similari Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di <b>FONDI COMUNI</b> )	Emittente: – <b>quotato</b> : quotazione – <b>non quotato</b> : val. nominale (in assenza: val. di rimborso/acquisto)		SI
<b>Titoli pubblici</b> (italiani o equiparati, emessi in Italia o meno)	quotazione		SI
<b>Metalli preziosi</b> allo stato grezzo o monetato	ESCLUSI	quotazione	SI
<b>Valute estere</b>	ESCLUSI	quotazione	SI
<b>POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA</b> o "di capitalizzazione" con imprese estere non operanti in Italia in regime di "libera prestazione"	si ritiene il montante versato		SI
<b>Finanziamenti</b> ad imprese estere	ESCLUSI	Val. nominale	NO



<b>Contratti di natura finanziaria:</b> finanziamenti, riporti; pronti contro termine e prestito titoli	<b>valore di mercato</b>	<b>SI</b>
Ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o diversi di natura finanziaria di fonte estera		
Diritti d'opzione (all'acquisto/sottoscr. di strum. fin.)		
Stock option (se cedibili)	<b>ESCLUSI</b>	<b>valore di mercato</b> <b>SI</b>

**Tassi di conversione al 31/12/2017:** per individuare il controvalore in euro va adottato il cambio indicato nel Provvedimento emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti dell'Irpef (ex art. 110 c. 9 Tuir; non va più utilizzato il cambio previsto da apposito Provvedimento esclusivamente per il modulo RW). Il cambio da utilizzare per i "valori iniziali" è quello del mese di dicembre dell'anno precedente. Tassi di cambio da adottare nel mod. Redditi 2018: si rinvia al paragrafo che segue.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVIE E IVAFE

### IVIE – IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ESTERI

L'imposta sul valore degli immobili all'estero (cd. "IVIE") è dovuta sui terreni/fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all'estero da persone fisiche residenti a titolo di proprietà/diritto reale.



**Immobili in comunione:** l'imposta è dovuta da ciascun soggetto in proporzione alla rispettiva quota.

In particolare, l'imposta:

- **calcolo:** è dovuta **in proporzione:**
  - **alla quota di titolarità** del diritto (di proprietà o altro diritto reale)
  - ed al **periodo di possesso** (a mese; se il diritto si è protratto per  $\geq 15$  gg va computato per intero)
- **aliquota:** deve essere quantificata nella misura dello **0,76% del valore dell'immobile**
- **importo minimo:** il versamento **non è dovuto se l'importo non supera € 200,00.**



**Base imponibile:** il valore dell'immobile da assumere si differenzia in relazione ai seguenti casi:

- immobile in paesi UE/SEE: il valore catastale (ove il paese preveda tale concetto)
- immobili in altri paesi (o nella UE/SEE in assenza del valore catastale): costo d'acquisto documentabile
- in assenza di valori di cui sopra, dal valore di mercato al 31/12 rilevabile nel luogo dove è situato.

### DETRAZIONI PER CREDITI DI IMPOSTA


Dall'IVIE si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta di natura "patrimoniale" versata nello Stato estero (il cui elenco è stato individuato dalla CM 28/2012; per gli immobili in UK la Council tax non può essere scomputata - RM 75/2013).

Lo scomputo è riferito ai pagamenti effettuati nel 2017 (principio di cassa).



**Immobili detenuti nella UE/SEE:** dall'IVie si detrae, in via gerarchica:

- **prioritariamente:** l'imposta patrimoniale versata nello Stato estero
- **in caso di incapacienza:** può essere utilizzato l'eventuale tax credit (art. 165 TUIR) generato sui redditi prodotti dallo stesso immobile, se il contribuente non è riuscito a utilizzarlo interamente a scomputo dell'Irpef (in luogo del riporto al periodo successivo a quadro CE).



				Ecc. imp. patr. Est.	Imp. reddituale estera		Ivie da versare	Imp. Redd.	
Esempio1		Italiana	Estera	Saldo		Ecc. iniziale	Utilizzo	Ecc. Finale (*)	
REDDITUALE		100 (Irpef)	180	-	80		Recupero sull'Ivie della maggiore imposta sul reddito estera		
PATRIMONIALE	caso a)	130 (Ivie)	110	20	-		20	-	60
	caso b)	110 (Ivie)	130	-	20		-	-	80

				Ecc. imp. patr. Est.	Imp. reddituale estera		Ivie da versare	Imp. Redd.	
Esempio2		Italiana	Estera	Saldo		Ecc. iniziale	Utilizzo	Ecc. Finale (*)	
REDDITUALE		180 (Irpef)	100	80		-	Nessun recupero sull'Irpef della maggiore patrimoniale estera		
PATRIMONIALE	caso a)	130 (Ivie)	110	20	-		-	20	-
	caso b)	110 (Ivie)	130	-	20		-	-	-

(\*) Da riportare agli anni successivi a quadro CE

### ABITAZIONI PRINCIPALI ALL'ESTERO

In modo del tutto analogo all'IMU, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'**esenzione IVIE** per l'immobile posseduto all'estero che costituisce:

- **abitazione principale** (comprese le pertinenze)
- la **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

purché l'immobile non sia "di lusso" (cioè non fosse da classare come A/1, A/8 o A/9 ove fosse in Italia, con tutte le difficoltà che ciò implica).



**Immobile estero di lusso:** rimangono applicabili le disposizioni previgenti e, pertanto:

- Ivie: torna **misura ridotta dello 0,4%**
- detrazione: **si applica la detrazione di € 200** (rapportata al periodo nel quale si protrae la destinazione ad abitazione principale) fino a concorrenza dell'imposta dovuta; spetta pro quota in presenza di più soggetti che adibiscono l'immobile ad abitazione principale.

### REDDITI - EFFETTO SOSTITUTIVO IVIE / IRPEF

Con estensione del medesimo principio di sostituzione Imu-Irpef, anche per l'Ivie è disposta:

- ➔ la **non imponibilità IRPEF** del reddito fondiario
- ➔ relativo agli **immobili non locati** (inclusa abitazione principale) detenuti all'estero (v. quadro RL).

Il reddito dell'immobile (determinato ex art. 70 Tuir) va indicato "per memoria" a col. 1 di rigo RL12:

RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	Redditi di beni immobili situati all'estero <sup>2</sup>	,00
		Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta <sup>3</sup>	,00

**Immobile locato:** torna ad essere dovuta, oltre all'IVIE, anche l'Irpef (si compila la sola col. 2 di RL12).



**N.B.:** se il paese estero tassa i canoni, ai fini Irpef rileva la stessa base imponibile determinata all'estero (nulla va tassato se il reddito è azzerato per effetto di deduzioni riconosciute dal paese estero).

### IVAFE - L'IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

L'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE), è dovuta dalle persone fisiche residenti (inclusi gli imprenditori individuali):


a) nella misura del 2%: sui "prodotti finanziari"



**N.B.:** sono esclusi da IVAFE:

- le **partecipazioni** (azioni o quote, anche in un dossier titoli); non vi rientrano soli i "titoli" che siano composti di partecipazioni (es. sono tassate le quote di fondi comuni, OICR, ecc.)
- i **finanziamenti** (dei soci o verso terzi).

b) in misura fissa di €. 34,20: su C/C e depositi (di consistenza media > €. 5.000).



**ATTENZIONE - SOGGETTI CON DELEGA SUL CONTO ESTERO:** tali soggetti (CM 12/2016):

- anche se tenuti alla compilazione del quadro RW (per il **monitoraggio** – non si barra la cas. 24)
- non sono tenuti al versamento dell'IVAFE** (dovuta solo se vi è "cointestazione" del conto estero).

Tra i delegati (in generale familiari con delega ai prelievi) vi sono anche gli amministratori di società (se autorizzati a prelevare per esigenze proprie).



### C/C E DEPOSITI - FRANCHIGIA DI € 5.000

Con equiparazione dell'IVAFE all'imposta di bollo applicata sui C/C e depositi in Italia (CM 12/2016), **l'imposta non è dovuta** (in misura "fissa"):

- ⇒ se il **valore medio annuo di giacenza** risultante dagli estratti conto (o dal libretti di deposito)
- ⇒ **non risulta superiore a € 5.000**
- ⇒ in relazione a **tutti i C/C + libretti di deposito** detenuti **presso lo stesso intermediario** (anche in paesi diversi)
- ⇒ **rapportata alla “quota” di possesso**, in caso di **cointestazione** (non anche al “periodo” di possesso).



**GIACENZA MEDIA NEGATIVA:** se il C/C ha una **giacenza media annua di valore “negativo”**, tale conto

- non concorre al valore medio di giacenza per l'esenzione (non si sottrae dalla media degli altri C/C)
- non va neppure esposto a RW (si indicano le “attività” finanziarie, non le “passività”).

#### Esempio

#### Calcolo della consistenza media per singolo istituto di credito

Il sig. Rossi è titolare dei seguenti **3 C/C in Svizzera** presso un istituto bancario, il quale ha comunicato i seguenti valori medi nel 2017:

- C/C A, **quota 100%** (365 giorni): valore medio € 2.000
- C/C B, **quota 50%** (365 giorni): valore medio € 5.000
- C/C C, **quota 25%** (100 giorni): valore medio € 4.000
- C/C D: valore medio €. **- 2.000** (non rileva)

**Valore medio di €. 5.500**

[dato da: (2.000 x 100%) +  
(5.000 x 50%) + (4.000 x 25%)]

In tal caso

- l'IVAFE è dovuta in quanto la sommatoria del valore medio di giacenza dei singoli c/c, rapportato alla quota di possesso, è superiore a € 5.000
- **l'IVAFE è dovuta in misura fissa (€ 34,20) per ogni singolo C/C**, rapportata alla quota ed al periodo di possesso:

$$34,20 \times 100\% + 34,20 \times 50\% + 34,20 \times 25\% \times 100/365 = \text{€ } 53,64$$

#### INDIVIDUAZIONE DEL SALDO MEDIO ANNUALE

Se l'intermediario estero comunica la determinazione degli interessi (cd. “Estratto conto scalare”), la consistenza media può essere agevolmente determinata dividendo i cd. “Numeri creditori” per i giorni di calcolo degli interessi.

**Esempio:** C/C in Svizzera con il seguente estratto conto scalare riferito al 1° trimestre 2017:

Valuta	Saldi per val.	GG	Num. Debit.	Num. Cred.			
01/01/15	18.000,00	21	378.000	-			
22/01/15	-15.000,00	37	-555.000	-	Int. Deb.	Int. Cred.	
28/02/15	50.000,00	31	1.550.000	-	(1,0%)	(4,0%)	Cons. media
31/03/15		89	1.373.000	-	0,38	-	15.427 (1.373.000/89)

Il meccanismo va poi replicato sui 3 trimestri residui, determinando una consistenza media annuale.

**BASE IMPONIBILE:** ai fini dell'IVAFE il valore dei **prodotti finanziari** va individuato:

- ➔ in quello di mercato, rilevato al 31/12 ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute, anche utilizzando la documentazione:
  - dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività
  - dell'impresa di assicurazione estera
- ➔ In mancanza, ci si riferisce al valore nominale o di rimborso.



**Attività dismesse:** se le attività non risultano più possedute al 31/12 si deve fare riferimento al valore di mercato rilevato **al termine del periodo di detenzione**.

**DETRAZIONI PER CREDITI DI IMPOSTA**

Dall'imposta è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito d'imposta non può superare l'imposta dovuta in Italia.

ATTIVITÀ FINANZIARIE	IVAFE
C/c bancari E libretti di risparmio con giacenza media pro quota > € 5.000	€ 34,20
Prodotti finanziari	2‰
Partecipazioni e finanziamenti soci in società estere	NON DOVUTA

**QUADRO RW E VOLUNTARY DISCLOSURE**

La prima versione della Voluntary disclosure (L.186/2014), ha consentito di far emergere le attività finanziarie/patrimoniali costituite o detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio con riferimento alle annualità fino al 2013; pertanto, i soggetti che vi hanno proceduto, hanno dovuto presentare il quadro RW relativamente alla situazione del periodo 2014 (v. CM 31/2015) e successivi.

La procedura prescelta si è riflessa nella compilazione del quadro RW di Unico PF 2016 in quanto in caso di:

- rimpatrio fisico o "giuridico" (cioè con incarico ad intermediario italiano di canalizzare i frutti): il quadro RW è stato limitato al periodo di detenzione all'estero nel 2015 (dal 2016 non è più dovuto)
- beni/attività mantenuti all'estero: il quadro RW riguarda l'intero 2015 ed anni successivi (finché permane il possesso all'estero).

**VOLUNTARY-BIS:** il DL 193/2016 ha previsto

- ➔ l'esonero da indicazione a **quadro RW** delle attività oggetto di collaborazione volontaria
- ➔ per il **periodo "2016"** e la **frazione del 2017 antecedente la data di presentazione dell'istanza**.

**DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

Le violazioni alla compilazione del quadro possono comportare delle sanzioni riferite:

- al **solo monitoraggio** fiscale (se l'indicazione non rileva per l'IVIE/IVAFE)
- alle **sole disposizioni dell'IVAFE** (se l'indicazione non rileva per il monitoraggio)
- ad **entrambe le disposizioni**.

**ATTENZIONE - Termine di decadenza dall'accertamento**

Secondo l'Agenzia (CM 10/2015)

- ➔ trova applicazione l'art. 20 D.lgs. 472/97 (non l'art. 43 Dpr 600/73 come per i redditi)
- ➔ risultando, pertanto, fissato al 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è commessa la violazione

Esempio: nel mod. Redditi 2017 (redditi 2016) non viene stato indicato un C/C estero. La violazione al quadro RW:

- è commessa nel 2017 (anno di presentazione della dichiarazione)
- è accertabile fino al 31/12/2022.



## VIOLAZIONI MONITORAGGIO

La violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute all'estero all'interno del modulo RW è punita con la sanzione amministrativa (art.5, DL 167/90):

### SANZIONI PER IL MONITORAGGIO

- **in generale:** dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato
- **Stati Black list:** dal 6% al 30% dell'importo non dichiarato per le attività finanziarie/patrimoniali in Paesi a fiscalità privilegiata di cui ai DM 4/5/99 e DM 21/11/2001.



**ATTENZIONE:** l'elenco dei paesi black list **non coincide con quello dei paesi "non collaborativi"** (utile a verificare quando applicare il criterio "look through" per i titolari effettivi ed alla compilazione del campo 9 in presenza di C/C)

In caso di **omessa compilazione del quadro RW**, la sanzione (CM 12/2016):

- va commisurata al **valore al termine del periodo di detenzione** di ciascun periodo (**col. 8** del quadro RW; nel caso di C/C detenuti in paesi black list; a tal fine non rileva la col. 9 riferita al valore massimo del C/C)
- ponderata per i giorni di possesso.



**QUADRO RW ENTRO 90GG:** si applica la sanzione fissa di **€ 258** nel caso in cui il quadro RW sia presentato con un ritardo non superiore ai 90 giorni (**non adeguata ad € 250 dal Dlgs 158/2015**).

**Nessuna confisca:** non è più applicabile la confisca per equivalente.



**Regolarizzazione spontanea:** il contribuente che regolarizzi sia il quadro RW che i redditi che li hanno generati, può beneficiare della riduzione al 50% delle sanzioni ex art. 7 c. 4 D.lgs. 472/97 (CM 38/2013).

## VIOLAZIONI IVIE/IVAFE

Dal 2016, si applicano le seguenti disposizioni sanzionatorie (novità del D.lgs. 158/2015, che trovano applicazione in via retroattiva – CM 4/2016):

<b>Infedele dichiarazione IVIE / IVAFE</b>	<b>dal 90% al 180%</b> (100% - 200% fino al 2015) della maggior imposta/minor credito
	<b>dal 30% al 60%</b> maggior imposta / minor credito inferiore a € 30.000

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

La natura tributaria degli illeciti riguardanti il quadro RW consente di applicare alle predette violazioni l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs.472/97.

### RADDOPPIO TERMINI

In presenza di violazioni correlate al possesso di attività in paesi "non collaborativi", l'art. 12 DL 78/2009 prevede i seguenti termini di decadenza:

- avviso di accertamento: entro il 31/12 dell'**8° anno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** (10° anno in caso di omessa dichiarazione; in tal caso non è ammesso il ravvedimento)
- atto di irrogazione sanzioni amministrative ed accessorie: entro il 31/12 del 10° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

**QUADRO RW E SANZIONI APPLICABILI - SINTESI**

<b>Presentazione Dichiarazione CON/SENZA MAGGIORI IMPOSTE</b>	<b>Violazione riferita</b>	<b>Sanzione</b>
<b>Tardiva entro 90 giorni</b>	alla Dichiarazione tardiva	€ 25,00 (1/10 di € 250)
	all'integrazione del quadro RW	€ 25,80 (1/10 di € 258)
<b>Integrativa entro 90 giorni</b>	alla Dichiarazione tardiva	€ 27,78 (1/9 di € 250)
	all'integrazione del quadro RW	€ 28,67 (1/9 di € 258)

<b>Presentazione Dichiarazione SENZA MAGGIORI IMPOSTE</b>	<b>Violazione riferita</b>	<b>Sanzione</b>
<b>Oltre i 90 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione</b>	alla Dichiarazione tardiva	€ 32,00 (1/8 di € 250)
	all'integrazione del quadro RW	1/8 degli importi non dichiarati (1/8 del 3% o 6%)
<b>Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione</b>	alla Dichiarazione tardiva	€ 36,00 (1/7 di € 250)
	all'integrazione del quadro RW	1/7 degli importi non dichiarati
<b>Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione e fino alla decadenza del potere di accertamento</b>	alla Dichiarazione tardiva	€ 42,00 (1/6 di € 250)
	all'integrazione del quadro RW	1/6 degli importi non dichiarati (1/6 del 3% o 6%)
<b>Successivamente alla constatazione della violazione (PVC) fino alla notifica degli atti di liquidazione o accertamento</b>	alla Dichiarazione tardiva	€ 50,00 (1/5 di € 250)
	all'integrazione del quadro RW	1/5 degli importi non dichiarati (1/5 del 3% o 6%)

**MODALITA' DI COMPILAZIONE**

Come anticipato, in generale il monitoraggio impone l'indicazione di ciascuna tipologia di investimento, per quanto sia talvolta possibile aggregare i dati omogenei (dossier titoli).

**Codifica da utilizzare**

In relazione alla compilazione del quadro, occorre attenersi alle seguenti indicazioni.

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA		
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1..	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE .....8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA.....14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI.....2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9	BENI IMMOBILI.....15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO .....10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ...11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI.....17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI.....12	ALTRI BENI PATRIMONIALI.....18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.....13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE...19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO.....20

**Conto deposito titoli all'estero:** la possibilità di compilare in modo "aggregato" una pluralità di attività finanziarie detenute presso un medesimo intermediario finanziario ha comportato la segnalazione tramite in codice specifico, cod. "20"

**COMPILAZIONE DEI RIGHI DA RW1 A RW5:** si propone la seguente descrizione sintetica:

<p>"1": proprietà "2": usufrutto "3": nuda proprietà "4": altro (altro diritto reale, benef. trust, ecc.)</p>	<p>"1": delegato al prelievo o movimentazione c/c "2": titolare effettivo</p>	<p>"1": valore di mercato "2": valore nominale "3": valore di rimborso "4": costo d'acquisto "5": valore catastale "6": val. in Dich. di succ./donaz.</p>	<p>Valore all'1/01 (o al 1° giorno di possesso)</p>	<p>Valore al 31/12 (o all'ultimo giorno di possesso) <b>C/C e libretti di risparmio: valore medio di giacenza</b></p>			
1	2	3	4	5	6	7	8
Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
max del C/C in Paesi non White list	Valore massimo non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Aliquota 0,2%	Mesi (IVIE)	Possesso > 15 gg = 1 mese	IVIE
10	11	12	13	14	15	16	17
Valore d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	20
15	16	17	18	19	20	21	22
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri coinvestitori	Codice fiscale altri coinvestitori	Codice fiscale altri coinvestitori	Codice fiscale altri coinvestitori	Codice fiscale altri coinvestitori	Codice fiscale altri coinvestitori	Codice fiscale altri coinvestitori
21	22	23	24	25	26	27	28
Imposta patrimoniale versata nello Stato in cui si trova l'investimento	% di partecipazione nella società / "entità giuridica" se il contribuente è titolare effettivo	<p>"1": compilazione Quadro RL "2": compilazione Quadro RM "3": compilazione Quadro RT "4": compilaz. contemporanea di più quadri di cui sopra "5": investimenti finanziari (non patrimoniali) che daranno un reddito in periodi successivi o infruttiferi</p>	<p>Barrata in presenza di più di 2 coinvestitori</p>				

**Note:**

**Colonna 18:** dal tenore delle Istruzioni si ritiene che

- per le attività finanziarie: la colonna vada sempre compilata (cod. da 1 a 4 se in dichiarazione è stato indicato il reddito dell'investimento in un quadro; cod. 5 se ciò non è avvenuto, in quanto il bene è infruttifero oppure i redditi saranno indicati in futuro)
- per gli investimenti patrimoniali: si indica il cod. 1 per gli immobili (anche se non scontano l'Irpef in quanto hanno scontato l'Ivie) oppure non si indica alcun codice.

**Colonna 11:** in caso di C/C e libretti a risparmio l'imposta si applica in misura fissa di € 34,20 (rapportati alla quota e al periodo di possesso). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, la verifica del supero del limite va calcolata il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i C/C.

**Caso1:** Conto A possesso 100% valore medio € 1.000

Conto B possesso 50% valore medio € 4.000

Conto C possesso 100% valore medio € 1.500

Totale valore medio = 1.000 + (4.000 x 0,5) + 1.500 = € 4.500

Il valore medio di giacenza complessivo è < € 5.000, pertanto l'imposta non è dovuta.

Tuttavia, il contribuente dovrà compilare comunque il quadro RW ai soli fini di monitoraggio

**Caso2:** Conto A possesso 50% valore medio € 5.000

Conto B possesso 100% valore medio € 3.000

Il valore medio di giacenza complessivo è  $(5.000 \times 0,5) + 3.000 = € 5.500$ , pertanto è dovuta l'IVAFE. In questo caso si compilano 2 distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare RW nella col. 8 di entrambi i righi è € 5.500, mentre nella colonna 11, di rigo:

- RW1, relativo al primo c/c va indicato il valore di € 17 dato da  $(34,20 \times 50\% \times 365/365)$ ;
- RW2, relativo al secondo c/c va indicato € 34, dato da  $(34,20 \times 100\% \times 365/365)$ .

### COMPILAZIONE SEMPLIFICATA

In relazione alle operazioni caratterizzate dagli **stessi codici "Investimento" e "Stato estero"** è ammesso indicare i dati **in forma aggregata**.

In tal caso nel quadro vanno riportati i valori complessivi iniziali e finali del 2017, la media ponderata dei giorni di detenzione della singola attività rapportati alla relativa consistenza, e l'IVAFE complessiva dovuta per il "gruppo di attività".

In tal caso è richiesta la predisposizione di un prospetto contenente i dati delle singole attività finanziarie, i criteri di raggruppamento e le modalità di calcolo dell'IVAFE.

### TASSI DI CAMBIO MEDI - PROVVEDIMENTI DA UTILIZZARE

In caso di acquisto/dismissione di un investimento in valuta occorre adottare i tassi di cambio medi approvati con Provvedimento dell'Agenzia Entrate per ciascun mese del 2017.

Per quanto attiene gli investimenti che vanno valutati al "valore di mercato" (v. paragrafo relativo agli obblighi di conversione) va adottato:

- **per il valore iniziale all'1/01/2017:** i tassi del [Prov. 19/01/2017](#) (sono quelli finali del quadro RW presentato l'anno scorso)
- **per il valore finale al 31/12/2017:** i tassi del [Prov. 2/03/2018](#).

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL QUADRO RW

Nei casi di:

- **esonero dalla dichiarazione**
- **di utilizzo del mod. 730/2018**

il quadro RW (per la parte relativa al monitoraggio e l'Ivafe/Ivie) va presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione unitamente al frontespizio del mod. Redditi PF 2018.



### PRESENTAZIONE DEL 730

In tal caso il quadro RW costituisce un "quadro aggiuntivo" al modello 730. A tal fine la presentazione del mod. 730 consente di non ritenere "omessa" la dichiarazione, potendo quindi accedere alla presentazione del quadro anche oltre i 90gg dal termine per l'invio di Unico).

**MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW**

I rigi da RW1 ad RW5 devono essere compilati come segue:

RW1	INDICAZIONE												
<b>1</b>	il codice che contraddistingue <b>a che titolo</b> i beni sono detenuti: <table border="1"> <tr> <td><b>1</b></td><td>proprietà</td></tr> <tr> <td><b>2</b></td><td>usufrutto</td></tr> <tr> <td><b>3</b></td><td>nuda proprietà</td></tr> <tr> <td><b>4</b></td><td>altro diritto reale</td></tr> </table>	<b>1</b>	proprietà	<b>2</b>	usufrutto	<b>3</b>	nuda proprietà	<b>4</b>	altro diritto reale				
<b>1</b>	proprietà												
<b>2</b>	usufrutto												
<b>3</b>	nuda proprietà												
<b>4</b>	altro diritto reale												
<b>2</b>	il <b>codice</b> : <b>1</b> - se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente; <b>2</b> - se il contribuente risulta il titolare effettivo delle attività detenute per il tramite di soggetti esteri												
<b>3</b>	il <b>codice di individuazione del bene</b> rilevato dalla "Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria" posta in appendice alle istruzioni ministeriali (v. pag. prec.)												
<b>4</b>	il <b>codice dello Stato estero</b> , rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in appendice alle istruzioni ministeriali												
<b>5</b>	la <b>quota di possesso</b> (in percentuale) dell'investimento situato all'estero;												
<b>6</b>	il <b>codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore</b> : <table border="1"> <tr> <td><b>1</b></td><td>valore di mercato</td></tr> <tr> <td><b>2</b></td><td>valore nominale</td></tr> <tr> <td><b>3</b></td><td>valore di rimborso</td></tr> <tr> <td><b>4</b></td><td>costo d'acquisto</td></tr> <tr> <td><b>5</b></td><td>valore catastale</td></tr> <tr> <td><b>6</b></td><td>valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti</td></tr> </table>	<b>1</b>	valore di mercato	<b>2</b>	valore nominale	<b>3</b>	valore di rimborso	<b>4</b>	costo d'acquisto	<b>5</b>	valore catastale	<b>6</b>	valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti
<b>1</b>	valore di mercato												
<b>2</b>	valore nominale												
<b>3</b>	valore di rimborso												
<b>4</b>	costo d'acquisto												
<b>5</b>	valore catastale												
<b>6</b>	valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti												
<b>7</b>	Il <b>valore all'inizio del periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione</b> dell'attività												
<b>8</b>	il <b>valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine</b> del periodo di detenzione dell'attività. Per i c/c e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza (vedi istruzioni col.11);												
<b>9</b>	l' <b>ammontare massimo che l'attività ha raggiunto</b> nel corso del periodo d'imposta se l'attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi												
<b>10</b>	il <b>numero di giorni di detenzione</b> per i beni per i quali è dovuta l'IVAFE; (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVAFE)												
<b>11</b>	In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>– applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l'<b>aliquota dello 0,2%</b> per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio;</li> <li>– in misura fissa pari a <b>€ 34,20</b>, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i c/c e libretti di risparmio (cod. 1 a col. 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il <b>valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i C/C</b>.</li> </ul>												

**Caso1:** Conto A possesso 100% valore medio € 1.000

Conto B possesso 50% valore medio € 4.000

Conto C possesso 100% valore medio € 1.500

Totale valore medio = 1.000 + (4.000 x 0,5) + 1.500 = **€ 4.500**

Il valore medio di giacenza complessivo è < € 5.000, pertanto l'imposta non è dovuta.

Tuttavia, il contribuente dovrà compilare comunque il quadro RW ai soli fini di monitoraggio

**Caso2:** Conto A possesso 50% valore medio € 5.000

Conto B possesso 100% valore medio € 3.000

Il valore medio di giacenza complessivo è (5.000 x 0,5) + 3.000 = € 5.500, pertanto è dovuta l'IVAFE. In questo caso si compilano 2 distinti rigi del quadro RW e il valore medio da indicare RW nella col. 8 di entrambi i rigi è € 5.500, mentre nella colonna 11, di rigo:



- RW1, relativo al primo c/c va indicato il valore di € 17 dato da  $(34,20 \times 50\% \times 365/365)$ ;
- RW2, relativo al secondo c/c va indicato € 34, dato da  $(34,20 \times 100\% \times 365/365)$ .

RW1	INDICAZIONE										
12	il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l'IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVIE);										
13	l'IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare: l'aliquota dello 0,76% in questo caso l'IVIE calcolata sul valore esposto a col. 8 è inferiore a € 200; l'aliquota dello 0,40% per l'immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in colonna 3 indicare il codice 19). In tal caso l'imposta è dovuta anche se l'imposta sul valore complessivo dell'immobile non supera € 200;										
14	riportare il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o l'attività finanziaria detenuta. L'importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13;										
15	indicare l'IVAFE dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 11) e il credito d'imposta spettante (colonna 14)										
16	riportare, la detrazione spettante di € 200 rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.										
17	indicare l'IVIE dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 13) e il credito d'imposta spettante (colonna 14) e la detrazione (colonna 16);										
18	il codice che indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato: <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>compilazione quadro RL</td></tr> <tr> <td>2</td><td>compilazione quadro RM</td></tr> <tr> <td>3</td><td>compilazione quadro RT</td></tr> <tr> <td>4</td><td>compilazione contemporanea di 2 o 3 quadri tra RL, RM e RT</td></tr> <tr> <td>5</td><td>i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza</td></tr> </table>	1	compilazione quadro RL	2	compilazione quadro RM	3	compilazione quadro RT	4	compilazione contemporanea di 2 o 3 quadri tra RL, RM e RT	5	i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza
1	compilazione quadro RL										
2	compilazione quadro RM										
3	compilazione quadro RT										
4	compilazione contemporanea di 2 o 3 quadri tra RL, RM e RT										
5	i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza										
19	indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell'entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo										
20	inserire il codice fi scale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione);										
21 e 22	inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi.										



**Nota:** nel caso in cui sono stati utilizzati più moduli, i righi RW6 e/o RW7 vanno compilati solo sul primo modulo indicando in ciascuno di essi il totale di tutti i righi compilati.

## RW6 - DETERMINAZIONE DELL'IVAFE DOVUTA

IVAFE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Aconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW6	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il rigo RW6 va compilato dal contribuente per determinare l'IVAFE dovuta ed eventualmente da versare per l'anno 2017. In particolare, occorre:

COL.	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE
1	Totale imposta dovuta	indicare il <b>totale dell'imposta dovuta</b> che risulta sommando gli importi determinati nella <b>colonna 15</b> dei rigli compilati nella presente sezione
2	Eccedenza dichiarazione precedente	riportare l' <b>eventuale credito IVAFE</b> che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2016
3	Eccedenza compensata in F24	indicare l'importo dell' <b>eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24</b>
4	Acconti versati	indicare l'ammontare degli <b>acconti dell'IVAFAE versati per l'anno 2017</b> con il modello F24 (codici tributo 4047 e 4048).
5 e 6	Imposta a debito o a credito	determinare l' <b>IVAFAE a debito o a credito</b> (colonna 5 o colonna 6); a tal fine occorre effettuare la seguente operazione: <b>col. 1 - col. 2 + col. 3 - col. 4</b> Se il risultato di tale operazione è <b>positivo</b> (debito) riportare l'importo così ottenuto nella <b>colonna 5 (Imposta a debito)</b> . In tal caso l'imposta sul valore dell'IVAFAE va versata con il modello F24, indicando il <b>codice tributo 4043</b> , con le stesse modalità e scadenze previste per l'IRPEF ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. L'imposta non va versata se l'importo di questa colonna non supera € 12. Se il risultato di tale operazione è <b>negativo</b> (credito) riportare l'importo così ottenuto nella <b>colonna 6 (Imposta a credito)</b> . Detto importo credito va riportato anche nella <b>colonna 1 del rigo RX20</b> .

#### **BITCOIN E CRIPTOVALUTE – DOMANDE E RISPOSTE**

**Domanda:** persona fisica privata trasferisce in una banca tedesca in data 1/01/2017 € 1.000 tramite bonifico SEPA dal proprio C/C italiano. Con un exchanger (con sede legale negli USA) appoggiato sulla banca tedesca acquista dei bitcoin nello stesso giorno 1/01/2017.

Al 31/12/2017 il controvalore un euro dell'investimento è pari ad € 1.000.000.

Si chiede:

- se il plusvalore sarà tassato al momento della vendita
- se, ed eventualmente come, compilare il quadro RW ed assolvere l'IVAFAE alla luce della risoluzione 72/E/2016 nella quale è chiarito che le operazioni in bitcoin rientrano tra le operazioni "relative a divise, banconote e monete di valore liberatorio" di cui all'art. 135 par. 1, lett. e) della Dir. 2006/112/CE.

#### **Risposta**

La questione, piuttosto complessa, si ritiene vada riassunta come segue.

I bitcoin non sono ancora stati recepiti ufficialmente quale "valuta" da un ordinamento nazionale e, comunque, non vi è alcuna quotazione ufficiale in un listino borsistico. Ciò comporta il dubbio se debba essere assimilata in toto ad una valuta, o meno; in sostanza, ai fini reddituali la detenzione di un "conto" in Bitcoin non è chiaro se vada assimilata alla stessa stregua di un conto (C/C o di deposito) in valuta.

Da ciò, peraltro, discende il diverso inquadramento ai fini del quadro RW:

- tra una "attività di natura finanziaria" ed un investimento "patrimoniale", con particolare riferimento all'obbligo di attualizzare i valori in ragione dei tassi di cambio (come noto, la RM 77/2016 ha sostenuto l'obbligo di aggiornamento del tasso di cambio nel caso di beni per i quali si applichi il "valore di mercato", mentre non vi sarà alcun aggiornamento nel caso di beni valutati al "costo di acquisto")
- gli eventuali limiti per l'esonero degli investimenti finanziari (di €. 15.000 per il monitoraggio a quadro RW e di €. 5.000 quale consistenza media per l'assolvimento dell'IVAFAE fissa di 34,20 €).

**Ai fini reddituali**, la citata RM 72/2016 ha affrontato la questione dal punto di vista di una società di gestione (compravendita di Bitcoin), accennando anche al possesso al di fuori dell'attività di impresa.

In relazione al primo aspetto, l'agenzia ha **assimilato la compravendita di tali valori alla compravendita di "valuta"** (assimilando il soggetto agli intermediari di cui all'art. 11 c. 2 lett. c) Dlgs 231/2007).

Anche per quanto attiene il possesso di tale valuta da parte dei privati, ritiene che "le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa"; pertanto **anche in questo caso assimila in toto i Bitcoin ad una valuta.**

Peraltro, la recente **DRE Lombardia n. 956-39/2018** è stata ancora più chiara, ritenendo che la cessione di bitcoin derivante dal loro "prelievo" da un "C/C virtuale" può generare redditi imponibili ex l'art. 67 c. 1 lett. c-quater) Tuir (cioè in presenza di una **giacenza media > €. 51.645,69 per almeno 7 gg lavorativi** consecutivi); anche in tal caso, dunque, si è avuta una totale assimilazione alla detenzione di un C/C in valuta (contrariamente a quanto sostenuto da autorevole dottrina che ritiene, al contrario, applicabile l'art. 67 c. 1 lett. c-ter) Tuir riferito ai "titoli non rappresentativi di merce"). Inoltre la DRE chiarisce che il valore in euro della giacenza media va calcolato **secondo il cambio di riferimento al 1/01** dell'anno in cui si verifica il prelievo.

Nell'esempio citato il cambio all'1/01 porta ad un controvalore di €. 1.000 e, pertanto, non risulta verificato il presupposto del possesso per 7 giorni di una consistenza > 51.645,69, con l'esclusione da tassazione dei prelievi effettuati nell'anno (non si compila il quadro RT).

Per quanto attiene il **quadro RW**, la CM 38/2013 ha ritenuto che le monete "virtuali" vanno monitorate a quadro RW quali attività finanziarie, da individuare col codice "14" Altre attività estere di natura finanziaria (tale codice non richiede l'indicazione del paese estero di detenzione dell'investimento).

L'inquadramento citato comporterebbe l'obbligo di convertire il "conto" intrattenuto presso l'intermediario tedesco in funzione di un "tasso" approvato con Provvedimento annuale dall'Agenzia Entrate; tuttavia tale provvedimento certamente non contemplerà il cambio con in Bitcoin; a questo punto sorge il dubbio su come comportarsi, considerato che non è prevista una situazione "residuale" in cui la valuta non abbia un controvalore in euro.

Ciò dovrebbe portare a non effettuare alcun adeguamento del valore, ritornando la possibilità di indicare esclusivamente l'importo in euro con cui si è alimentato il conto in Bitcoin; in sostanza nel caso di specie si dovrebbe considerare di avere un **investimento in attività finanziaria di valore pari a 1.000 €** (e non pari a 1.950.000 €), con il mancato obbligo di monitoraggio a quadro RW nè assolvimento dell'IVAFE (peraltro ai fini di tale imposta il C/C non ha natura bancaria; pertanto non è applicabile l'imposta fissa di €. 34,20, sorgendo il dubbio se possa trovare applicazione l'imposta dello 0,2%, posto che pochi dubbi vi sono sul suo inquadramento tra i "prodotti finanziari").

Infine, approfondendo gli aspetti reddituali visti in precedenza, si ritiene che possa rilevare:

- **la sola "conversione" in euro effettuata sul C/C**
- **non anche l'utilizzo del bitcoin per effettuare degli acquisti.**

In sostanza, il privato che acquisti un elettrodomestico da €. 3.000 dando in pagamento 10 bitcoin (posto che il rivenditore accetta le criptovalute) che ha pagato qualche mese prima solo €. 30 non dovrebbe poter tassare il "plusvalore latente" di €. 2.970 (allo stesso modo, laddove si trattasse di un imprenditore, potrebbe ammortizzare il solo costo storico di €. 30, ma non tasserebbe alcuna plusvalenza).